

## REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE

### Articolo 1 – Finalità

- I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa e, pertanto, sono attività complementari a quelle istituzionali di insegnamento. Dette attività, certamente diverse da quelle tradizionali, possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Come tali, quindi, esse devono essere coerenti con gli obiettivi educativi, didattici e formativi della o delle discipline che ne richiedono la realizzazione. Non essendo attività esclusivamente ricreative contribuiscono a completare la preparazione degli allievi e i giorni ad esse dedicati assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici.
- I viaggi e le visite, parti integranti del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dell'Istituzione scolastica, costituiscono un momento importante di apprendimento al di fuori dell'aula scolastica e un metodo per integrare ed ampliare non solo le conoscenze acquisite, attraverso l'insegnamento delle discipline curriculari, ma anche i rapporti interpersonali afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, della responsabilizzazione individuale e di gruppo. La scuola procede all'inizio di ogni anno scolastico ad una precisa progettazione di tali iniziative che, come tutte le altre attività didattiche, vengono programmate seguendo l'iter didattico classico: si definiscono gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, le verifiche da effettuare nonché le modalità per la valutazione dei risultati conseguiti.
- La scelta dei luoghi meta del viaggio o della visita (città, musei, parchi, aziende, ecc.) viene effettuata sulla base di diversi fattori, tra i quali: le finalità del viaggio o della visita; i temi che si pensa di integrare e approfondire con il viaggio o la visita; le conoscenze, le competenze e le motivazioni degli alunni coinvolti. Trattandosi di attività da realizzare fuori dell'aula scolastica, esse necessitano di una particolare organizzazione e il rispetto di regole chiare, precise e condivise. Con il presente regolamento - che integra quello di Istituto - vengono definiti gli adempimenti connessi con dette attività nonché le figure e gli organi coinvolti, con i relativi compiti.

### • **Articolo 2 – Le tipologie dei viaggi**

I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, (Circolare Ministeriale n. 291 del 14 ottobre 1992) che si possono così sintetizzare:

#### a) *Viaggi di Istruzione nazionali/esteri di integrazione culturale*

**I viaggi effettuati in località italiane** promuovono negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, consentono, altresì, la partecipazione a manifestazioni culturali varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove è ubicata la scuola. Facilitano, inoltre, il processo di unificazione e di integrazione culturale attraverso la realizzazione di gemellaggi tra scuole di regioni più avanzate economicamente e culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali. **I viaggi effettuati all'estero** hanno come finalità la conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di altri Paesi, in particolare di quelli aderenti all'Unione Europea. Si tratta di viaggi che consentono di instaurare un proficuo rapporto tra contesti culturali, economici e sociali diversi. Attraverso tali viaggi gli studenti acquisiscono non solo conoscenze, ma fanno anche esperienza diretta di realtà particolari.

#### b) *Visite guidate*

Le visite guidate si effettuano, nell'arco di una sola giornata e durante l'ordinario orario scolastico, presso siti locali o poco distanti, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc. possono essere effettuate anche in comuni, province diversi da quelli dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando che il rientro deve avvenire nelle ore antimeridiane della stessa giornata.

#### c) *Viaggi connessi ad attività sportiva*

Sono viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita, di sport e GSS e di educazione alla salute e pertanto assumono una valenza formativa da tenere presente nella loro progettazione. Anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione, l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe, pertanto sono programmati in modo da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

### Articolo 3 – Organi competenti

1. I progetti dei viaggi di istruzione e delle visite guidate coerenti con la programmazione educativa e didattica e con il P.O.F. vanno preventivamente approvati dai competenti Organi Collegiali.
2. Il Collegio dei Docenti, nella articolazione funzionale dei dipartimenti, con l'approvazione del P.O.F., determina gli orientamenti generali di programmazione educativa e didattica a cui i Consigli di Classe si devono attenere nelle proposte dei viaggi e delle visite nonché i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici e alla scelta delle classi e delle mete. Delibera, di norma entro il mese di ottobre di ciascun a.s., in merito all'opportunità di svolgimento dei viaggi plurigiornalieri, in relazione alle valenze didattico-formative degli stessi.
3. I Consigli di Classe formulano le proposte dei viaggi
4. Le proposte, per tutte le tipologie di viaggi previste – escluse le visite guidate che possono essere programmate con una tempistica più flessibile -, devono pervenire all'ufficio di segreteria entro il 20 ottobre di ogni a.s. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, individuando:

il progetto didattico-educativo con gli itinerari del programma di viaggio compatibili con il percorso formativo;

il docente coordinatore responsabile del viaggio/visita; i docenti accompagnatori disponibili, prevedendo eventuali i docenti accompagnatori supplenti in caso di impedimento dei titolari; il periodo di effettuazione del viaggio di istruzione; la/e meta/e; i tempi; il numero degli alunni partecipanti, anche in via ragionevolmente presuntiva.

6. Dopo la presentazione delle proposte, e comunque entro il mese di ottobre, il Collegio dei docenti delibera in merito alla fattibilità sotto l'aspetto didattico-formativo, organizzativo ed economico; il DS e dà inizio all'attività negoziale con le agenzie e le ditte di trasporti per la realizzazione dei viaggi di istruzione, avvalendosi della collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nonché dello staff di supporto al DS.

#### **Articolo 4 – Iter procedurale per l'organizzazione per l'organizzazione dei viaggi: la scelta dell'Agenzia**

1. L'acquisizione dei servizi per la realizzazione dei viaggi di istruzione può avvenire (anche tramite Mepa) con acquisto di "pacchetti tutto compreso" richiesti alle agenzie, con appositi preventivi, conformi all'Allegato 2 al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale; in questo caso si fa riferimento al d.lgs. n. 111 del 17 marzo 1995 (e smi): Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"; La scelta dell'agenzia di viaggi che propone la migliore offerta, viene effettuata dal Dirigente scolastico ai sensi del DLGS 50/2016, del D.I. 129/2018 e del regolamento relativo ai criteri e limiti della .negoziale del DS (rif. Art. 45 D.I. 129/18) adottato dal C.I. in data 11.3.2019 verb. 106 delib. n. 4.
2. La procedura di individuazione aggiudicazione e contrattualizzazione alle ditte offerenti deve essere ad evidenza pubblica secondo la normativa di settore come riportata nel precedente punto (dlgs 241/90).La gara sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio dell'Istituzione scolastica, alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per caratteristiche comparative ponderate di qualità e prezzo. L'aggiudicazione potrà aver luogo, ad insindacabile giudizio di questa Istituzione scolastica, quand'anche vi sia una sola offerta purché valida e congrua economicamente. L'Istituzione scolastica, tuttavia, riserva alla propria insindacabile discrezione la possibilità di non procedere all'affidamento dell'incarico anche a procedura di gara completata, e annullando/revocando a suo insindacabile giudizio la gara avviata, senza che le ADV invitate possano adire la S.A. Per eventuali danni di qualsivoglia natura.
3. All'agenzia prescelta viene richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale l'agenzia stessa dichiara e garantisce:
  - a) di essere in possesso dell'autorizzazione locale/regionale all'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico;
  - b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.
4. Per i viaggi potrà essere acquisita, a campione, agli atti la seguente documentazione:
  - a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea) e l'anno della sua immatricolazione; fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio; fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio, rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in servizio di linea; fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
  - b) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 3 milioni di euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate; dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo o da diversa strumentazione come previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le norme in materia di orario di guida; fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo (o di analoga strumentazione) da parte di un'officina autorizzata; attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo); dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.
  - c) Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:
    - a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, sia-no presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza; che, in tutti i casi in cui il viaggio preveda un

percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio (ove la normativa vigente non preveda una diversa e più favorevole regolamentazione per la sicurezza del servizio);

b) che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igiene e di benessere per i partecipanti.

#### **Articolo 5 – Iter procedurale per l'organizzazione per l'organizzazione dei viaggi: i costi**

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono realizzati con i contributi delle famiglie, degli Enti locali e del bilancio dell'Istituzione scolastica, nei limiti delle disponibilità di detto bilancio.
2. Gli alunni sono autorizzati a partecipare ai viaggi di istruzione e alle visite guidate, prevedendo a carico di essi l'intera quota di partecipazione, laddove richiesta, da versare sul bilancio della scuola. I viaggi di istruzione e le visite guidate sono attività rientranti nell'offerta formativa, per cui si proporranno iniziative che economicamente, mettano tutti gli alunni in grado di parteciparvi. La scuola informa le famiglie dei costi dei viaggi prima che esse diano l'adesione. Saranno organizzati viaggi ai quali partecipano più classi al fine di abbassare i relativi costi per ciascun alunno. Le spese per ciascun alunno saranno sostenute interamente dalle famiglie. Il costo complessivo del viaggio sarà determinato dalla quota da versare all'agenzia, nonché all'acquisto dei servizi e da una quota che include le spese organizzative. All'atto dell'adesione l'alunno è tenuto a versare una quota non inferiore al 50% della somma preventivata per il viaggio di istruzione, la restante somma dovrà essere versata entro i brevi tempi tecnici per perfezionare gli aspetti organizzativi del viaggio d'istruzione; in caso di rinuncia, la scuola non rimborserà in tutto o in parte, la quota versata, impegnandosi altresì, nei confronti dell'ADV, a recuperare quanto possibile (previa detrazione dei costi già sostenuti - compresi gli impegni già assunti- e delle eventuali penalità previste).

#### **Articolo 6 – Iter procedurale per l'organizzazione per l'organizzazione dei viaggi: gli alunni**

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate possono essere effettuati solo per quelle classi i cui alunni parteciperanno in numero non inferiore al 50% del totale degli alunni delle classi stesse, salvo motivate deroghe. Dalla percentuale vengono sottratti gli alunni che il Consiglio di Classe, per comprovati motivi di profitto o disciplinari, ritenga di non far partecipare. Gli alunni che non aderiscono al viaggio sono tenuti alla frequenza delle lezioni, verranno inseriti in classi parallele o in altre classi. Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di riconoscimento. Per i viaggi all'estero è necessario un documento valido per l'espatrio, che può anche essere collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido documento personale di riconoscimento e di valido documento sanitario.
2. Gli alunni possono partecipare ai viaggi solo se è stata acquisita la relativa autorizzazione di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare. I genitori, non appena possibile, vengono messi al corrente del programma dettagliato del viaggio, delle località da visitare, degli alberghi.
3. Nessun alunno può partecipare alle visite e ai viaggi di istruzione se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori, i quali nell'autorizzazione devono dichiarare di sollevare i docenti e la scuola da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili all'incuria dei docenti accompagnatori; essa deve essere consegnata ai docenti all'uopo delegati, almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione della visita o del viaggio. La dichiarazione di cui trattasi può anche essere richiesta all'inizio dell'anno scolastico, una tantum, per tutti i viaggi di istruzione o visite guidate che la scuola realizzerà e in tal caso i genitori verranno messi al corrente, di volta in volta, circa la data e la destinazione della visita o del viaggio. Nessun alunno può partecipare alle visite guidate o ai viaggi di istruzione se non è assicurato. Gli alunni in situazione di handicap sono autorizzati a partecipare con la presenza dei docenti di sostegno, se questi ultimi non si sono resi disponibili o ne sono impediti per altri motivi, purché sia assicurata una opportuna assistenza nei casi di accertata gravità, anche mediante partecipazione di un familiare pagante. Se richiesta sarà loro assicurata un'adeguata sistemazione alberghiera. Gli alunni sono tenuti a presentare la propria adesione all'iniziativa entro la data che sarà all'uopo definita dal Dirigente scolastico, con relativo versamento della quota. Gli alunni che sono stati sospesi dalle lezioni o che abbiano numerose note disciplinari, di norma, non possono partecipare ai viaggi di istruzione e integrazione culturale.

#### **Articolo 7 – Iter procedurale per l'organizzazione per l'organizzazione dei viaggi: il Responsabile/i**

Il Dirigente scolastico potrà individuare e fare riferimento ad uno o più Responsabile/i per l'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate, facente parte del suo staff di supporto. Il Responsabile provvederà a: raccogliere le diverse programmazioni dei viaggi; raccogliere le disponibilità degli accompagnatori; raccogliere le adesioni degli alunni; raccogliere le autorizzazioni dei genitori; coordinare il versamento delle quote; raccogliere le relazioni consuntive dei docenti accompagnatori sui viaggi, conformi all'Allegato 8 al presente regolamento, di cui è parte integrante e sostanziale; le apposite cartelline di viaggio per ciascuna classe, conforme all'Allegato 9 al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale; coordinare qualsiasi altro adempimento il Dirigente scolastico ritenga necessario e opportuno per l'organizzazione dei viaggi. Può essere nominato, in mancanza del docente individuato secondo quanto previsto nel comma che precede, un docente responsabile per ciascun viaggio di istruzione o visita guidata.

#### **Articolo 8 – Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi: gli accompagnatori**

1. Gli accompagnatori vengono individuati prioritariamente tra i docenti appartenenti alla/e classe/i frequentate -con prevalenza - dagli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente di discipline attinenti alle sue finalità. L'incarico di accompagnatore costituisce obbligo di servizio da parte del docente, che, come per le normali lezioni è tenuto ad una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con assunzione precisa di responsabilità ai sensi dell'art. 2047 del codice civile e dell'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Per i viaggi all'estero sarà assicurata preferibilmente la presenza di almeno un accompagnatore che abbia una buona conoscenza della lingua del Paese da visitare. Per i viaggi connessi alle attività sportive, gli accompagnatori saranno prioritariamente docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre discipline.

2. Se il viaggio/visita riguarda una sola classe i docenti accompagnatori saranno due indipendentemente dal numero degli alunni, se riguarda più classi il numero degli accompagnatori deve essere in rapporto di massimo un docente, ogni quindici alunni, e di minimo un docente ogni dieci alunni, salvo opportune specifiche deroghe. Se al viaggio partecipano alunni in situazione di handicap i docenti accompagnatori saranno integrati da un docente di sostegno ogni uno/due alunni in relazione alla situazione di handicap. Il Dirigente scolastico, viste le effettive disponibilità dichiarate dai docenti, affiderà, di norma, l'incarico di accompagnatore, in via prioritaria ai docenti appartenenti alle classi interessate e solo in via secondaria ai docenti di classi diverse; lo stesso criterio sarà utilizzato anche per eventuali integrazioni o surroghe. Il criterio di scelta prioritario sarà comunque quello della vigilanza, sicurezza e benessere psicofisico degli studenti e l'incarico sarà quindi affidato ai docenti che assicurino affidabilità, costanza nell'impegno e cura degli alunni loro affidati. Il valore prevalente risulta quello dell'armonia all'interno del gruppo degli accompagnatori che consente loro di focalizzarsi sui compiti di vigilanza e cura degli studenti dando in tal modo serenità e sicurezza alle famiglie. Il Dirigente scolastico acquisita la disponibilità dei docenti accompagnatori, assegna ad ogni docente accompagnatore gli alunni che saranno affidati alla sua vigilanza, con proprio provvedimento.

3. Al rientro in sede il docente coordinatore responsabile del viaggio/visita presenterà al Dirigente scolastico e al relativo Consiglio di classe una relazione, controfirmata dai docenti accompagnatori, sullo svolgimento del viaggio, in cui saranno evidenziati *in particolare* gli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, gli eventuali responsabili, nonché gli obblighi contrattuali ai quali l'agenzia o ditta di trasporto o agenzia fornitrice del servizio è venuta eventualmente meno. La relazione servirà ad illustrare gli elementi salienti del viaggio/visita in riferimento al progetto, alle finalità e agli obiettivi previsti. Non è consentita la partecipazione dei genitori degli alunni, salvo per quelli in situazione di handicap o di altro personale della scuola.

#### **Articolo 9 – durata dei viaggi, destinazione e date**

1. I viaggi di istruzione avranno una durata massima di sette giorni, nei giorni di viaggio sono compresi anche le domeniche e i giorni festivi eventualmente utilizzati. Particolari deroghe alle disposizioni del presente articolo potranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico è autorizzato a decidere sulle date di effettuazione delle visite e dei viaggi di istruzione e sugli accorpamenti delle classi, dopo aver sentito le proposte, non vincolanti, dei Consigli di classe e dei singoli docenti, nonché gli impegni delle ditte contattate, anche se non coincidenti con le date proposte dai Consigli stessi.

#### **Articolo 10 – L'assicurazione**

1. Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.

Approvato dal Consiglio d'Istituto verbale n. \_\_\_\_\_ con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Niscemi, li \_\_\_\_\_

Il Segretario

Il Presidente